



TRIBUNALE DI NOLA
II SEZIONE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

procedura di concordato minore n. r.g. 250-1/2024

DECRETO DI APERTURA DELLA PROCEDURA DI CONCORDATO MINORE
EX ART. 78 CCI

Il giudice designato, dott.ssa Rosa Napolitano,

visto il ricorso depositato da **Colurciello Giuseppe**, nato a Sarno (SA) il 21/04/1972, codice fiscale CLRGPP72D21I438L, residente in Cunardo (VA) alla Via Sabotino n.2, di professione parrucchiere (piccolo imprenditore artigiano), e **Marigliano Angela**, nata a Torre del Greco (NA) il 08/06/1973, codice fiscale MRGNGL73H48L259J, residente a Palma Campania (NA) in Via Sediari n.64, di professione operaia, assistiti, rappresentati e difesi dall'avv. Filippo Luciano Carrella, con l'ausilio dell'OCC dott. Giuseppe Papa;

esaminata la documentazione allegata;

rilevato che gli istanti, seppur separati legalmente e, pertanto, non più formalmente conviventi, sono legittimati alla proposizione di un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 66 comma I CCII in quanto hanno assunto la maggior parte delle obbligazioni durante il matrimonio e, quindi, gran parte della debitoria ha un'origine comune (il debito principale è stato assunto da entrambi i ricorrenti - uno come intestatario del mutuo e l'altro come garante - per l'acquisto della prima casa);

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale in quanto, avendo i ricorrenti due residenze diverse (Palma Campania per la ricorrente Marigliano Angela e Cunardo per il ricorrente Colurciello Giuseppe), la competenza è validamente radicata in capo al Tribunale adito per prima in omaggio a quanto disposto dall'art. 66 comma 4 CCII;

rilevato che Colurciello Giuseppe non è qualificabile come consumatore, svolgendo egli attività di impresa, di talchè correttamente al progetto unitario familiare sono state applicate le disposizioni sul concordato minore e non quelle sulla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, in

omaggio a quanto disposto dall'art. 66 comma 1 così come modificato dal d. lgs. 13/9/2024 n. 136 - cd. correttivo ter – (“*quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5*”);

rilevato che gli odierni ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

rilevato che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII, in quanto i ricorrenti non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

rilevato che al ricorso è allegata la documentazione di cui agli articoli 75 e 76, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso;

rilevato che è dimostrato lo stato di sovraindebitamento, atteso che i ricorrenti, a fronte di una esposizione debitoria complessiva pari ad € 169.995,86, di cui € 42.838,66 riconducibili alla massa debitoria esclusiva di Colurciello Giuseppe, € 22.120,14 riconducibili alla massa debitoria esclusiva di Marigliano Angela ed € 105.037,06 riconducibili alla massa debitoria congiunta, dispongono di risorse ben più limitate: 1) quanto a Colurciello Giuseppe, oltre a godere di entrate derivanti dalla sua impresa individuale di barbiere nemmeno sufficienti a coprire le spese documentate, risulta proprietario di una quota pari a 1/8 di un deposito indiviso sito nel comune di Sarno (sito al Corso Umberto Primo n. 21, Piano T, Categoria C/2, classe 3, consistenza 39 m2 registrato nel catasto al Foglio 20, particella 2433, subalterno 1), di scarso valore e di difficile liquidazione, nonché del 50% dell'immobile sito nel comune di Palma Campania (NA) alla Via Sediari n. 64, acquistato in regime di comunione dei beni con la ricorrente ed ex coniuge (Fabbricato registrato nel Catasto del comune di Palma Campania al foglio n. 6, mappale 696, subalterno 7, via sediari, piano 1, Cat. A3, cl. 2, vani 6,5, mappale 696, subalterno 101, via sediari, piano 1 - il lastrico solare o terrazzo annesso - e mappale 696, subalterno 6, via Sediari, piano S1, Cat. C2, mq. 18, rendita lire 61.200 - la cantina -), gravato da ipoteca di I grado a favore dell'istituto finanziario Prisma S.p.A. e da un'ipoteca giudiziale di II grado a favore della Intrum Italy S.p.A., e oggetto della procedura esecutiva immobiliare presso il Tribunale di Nola RGN 152/2016 (il cui prossimo tentativo di vendita, il quinto, avverrà al prezzo base di € 41.200,00, con offerta minima di € 30.900,00, così come relazionato dal professionista delegato dott.ssa Francesca Iacomino); 2) Marigliano Angela, oltre a disporre di uno stipendio mensile di circa € 1.332,00 quale dipendente con contratto a tempo indeterminato della società “Besana S.p.A.”, risulta proprietaria del 50% dell'immobile indicato sub. 1;

richiamate, in ordine all'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, nonché all'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, le considerazioni espresse dall'occ nella relazione particolareggiata in atti: "Le cause della situazione debitoria dei Signori Colurciello e Marigliano derivano principalmente dalla scarsa redditività dell'attività svolta dal Signor Colurciello che negli anni ha comportato una forte instabilità economica familiare e difficoltà sempre più crescenti insufficienti a coprire quelle che erano le spese di sostentamento familiare (in considerazione anche della presenza di due figli minori). L'instabilità economica e la mancanza di reddito del Colurciello sono i principali motivi per i quali i ricorrenti non sono riusciti più ad adempiere al pagamento regolare delle rate del mutuo stipulato in data 12.01.2001 con l'istituto bancario "Credito Italiano S.p.A." per l'acquisto della prima casaomissis...Valutando le vicissitudini lavorative e familiari sopra evidenziate (gli scarsi introiti dell'attività di parrucchiere, il periodo di disoccupazione del ricorrente Colurciello e il successivo trasferimento al nord Italia, la presenza dei 2 figli nel nucleo familiare con le crescenti esigenze di sostentamento, ecc.) e analizzando la documentazione versata in atti, emerge che a partire dal 2013 gli allora coniugi hanno iniziato a non adempiere regolarmente agli obblighi finanziari in quanto si sono ritrovati a dover fare affidamento, a seguito della separazione e della chiusura dell'attività di Colurciello, di un unico stipendio (quello della Marigliano) con il quale hanno dovuto fronteggiare le spese di sostentamento familiare, il pagamento delle rate del mutuo e del prestito personale Ubi Banca (oggi Intrum). Quest'ultimo finanziamento, infatti, venne richiesto soprattutto per ottenere una liquidità sufficiente a ripianare l'esposizione debitoria pregressa e per soddisfare le esigenze primarie di sostentamento familiare e non sicuramente per spese voluttuarie. Di conseguenza, il comportamento tenuto dagli istanti può essere facilmente inquadrato come condotta complessivamente diligente, responsabile ed incolpevole del sovraindebitamento. L'impossibilità di fare fronte regolarmente ai propri debiti risulta infatti determinata da eventi indipendenti dalla volontà dei debitori ed imprevedibili al momento dell'assunzione del debito, che hanno inciso, negativamente ed in maniera drastica, sulla loro capacità reddituale e sulla loro solvibilità. La situazione di sovraindebitamento è stata, quindi, conseguenza e causa non già di un comportamento negligente ex se, bensì di contingenze gravi ed idonee a varcare il giudizio di ammissibilità del piano di ristrutturazione dei debiti predisposto. Si evidenzia inoltre che i ricorrenti hanno stipulato il contratto di mutuo in costanza di matrimonio e quando entrambi percepivano un reddito. Anche il successivo prestito personale è stato concluso con la ragionevole prospettiva di poterlo adempiere confidando in una ripresa, in tempi brevi, dell'attività lavorativa di entrambi. L'attuale situazione di grave indebitamento, pertanto, non è il risultato di un comportamento assunto colpevolmente o dolosamente dai ricorrenti, mirato a non

adempiere agli obblighi contrattuali. Anzi, analizzando approfonditamente la situazione, non si rinviene nella condotta dei ricorrenti profili di negligenza e/o di frode ai creditori che possano essere qualificati come colpa grave e/o come violazione delle regole di prudenza e diligenza, nè si evidenzia un ricorso al credito non proporzionato alle loro capacità patrimoniali” (pagg. 5, 10-11 relazione occ);

rilevato che l’occ ha compiutamente evidenziato l’assenza di atti dei debitori impugnati dai creditori;
rilevato che l’occ, nel valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha effettuato una valutazione di maggiore convenienza del piano rispetto all’alternativa liquidatoria;

rilevato che l’occ ha chiaramente indicato i costi della procedura;

rilevato, quanto alla percentuale, alle modalità ed ai tempi di soddisfacimento dei creditori, nonché all’indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, che la proposta prevede due diverse modalità di pagamento distinguendo le due differenti masse debitorie:

- Per la massa debitoria riconducibile esclusivamente a Marigliano Angela (di importo complessivo pari ad € 22.120,14) nonché per la massa debitoria congiunta (di importo complessivo pari ad € 105.037,06), per un totale complessivo di € 127.157,20, i ricorrenti intendono corrispondere: € 9.000,00 tramite l’anticipo del TFR della ricorrente Marigliano Angela entro 60 giorni dall’omologazione del piano; € 15.000,00 tramite apporto di finanza esterna, che verranno versati entro 60 giorni dall’omologa del concordato; € 22.476,32 tramite il versamento di nn. 65 rate mensili (di cui 64 rate da 350,00 euro e 1 rata da 45,21 euro) onde consentire il soddisfacimento: 1) del 100% dei creditori prededucibili (gestore, advisor e professionista delegato nella procedura esecutiva pendente); 2) del 74,45% del creditore ipotecario di I grado con soddisfacimento non integrale, ma in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione controllata ex art. 268 e ss CCII, avuto riguardo al valore cui è giunto il bene sul quale insiste la causa di prelazione all’ormai prossimo quinto esperimento di vendita nella procedura esecutiva pendente; 3) del 3,5% sia dei creditori privilegiati incapienti degradati a chirografo sia dei creditori chirografari;
- Per la massa debitoria riconducibile esclusivamente a Colurciello Giuseppe, di importo pari ad € 42.449,47, i ricorrenti intendono corrispondere: € 3.000,00 tramite esclusivo apporto di finanza terza entro 60 giorni dall’omologa del concordato (non avendo il ricorrente alcuna liquidità disponibile da destinare in favore della procedura), onde consentire il soddisfacimento: del 7 % sia dei creditori privilegiati incapienti degradati a chirografo sia dei creditori chirografari;

ritenuta l'ammissibilità della domanda;

letti gli artt. 74, 75, 76, 77 e 78 CCII;

DICHIARA APERTA

la procedura di concordato minore di **Colurciello Giuseppe e Marigliano Angela**

DISPONE

la comunicazione, a cura dell'occ, a tutti i creditori della proposta e del presente decreto;

ASSEGNA

Ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono far pervenire agli OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1 comma 1 ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al d. lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni. Nella dichiarazione di adesione o di mancata adesione i creditori devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti verranno comunicati mediante deposito in cancelleria.

DISPONE

che, ai sensi dell'art. 78 comma II lettera d) CCII, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa e che, per lo stesso periodo, non possono essere acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, le prescrizioni rimangono sospese, le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione controllata non può essere pronunciata.

AVVISA

I creditori che, ai fini del raggiungimento della maggioranza per l'approvazione del concordato minore, trovano applicazione le seguenti regole poste dall'art. 79 CCII:

- il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto ad esprimersi sulla proposta, salvo

che non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

- Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

DISPONE

- che il presente decreto sia pubblicato sul sito del Tribunale di Nola nell'apposita area web dedicata alle procedure di crisi da sovraindebitamento istituita con decreto del Presidente del Tribunale n. 17 del 02.02.2023 (cui si rimanda per le relative indicazioni) a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento con le seguenti modalità: a) provveda l'OCC preventivamente ad epurare i documenti di tutti i dati sensibili afferenti a soggetti terzi diversi dai debitori (sovraindebitati e/o insolventi) ed eventuali garanti, oscurando in particolare: 1) i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute (ivi compresa la condizione di tossicodipendenza o di ludopatia); 2) i dati anagrafici dei familiari e conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute; b) provveda l'OCC a trasmettere i documenti preventivamente epurati dei dati sensibili all'indirizzo staff.nola@astegiudiziarie.it almeno 5 giorni prima dalla scadenza del termine di giorni 15 fissato per la pubblicazione;
- che il presente decreto sia pubblicato nel Registro delle imprese a cura dell'OCC.

MANDA

alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti ed all'OCC dott. Giuseppe Papa.

Nola, 28.01.2025

Il Giudice
dott.ssa Rosa Napolitano